



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A COPERTURA PARZIALE DELLE RETTE DI DEGENZA
DEGLI OSPITI PRIVATI PRESSO L'AZIENDA SPECIALE REGINA
ELENA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITA'

ART.3 - BENEFICIARI

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

ART. 6 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali, le finalità e i requisiti di accesso relativi all'erogazione, da parte del Comune di Carrara, di contributi economici per l'integrazione delle rette di ricovero presso l'Azienda speciale Regina Elena a favore degli ospiti privati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, al fine di riallineare la tariffa per i servizi ai privati a quella applicata agli ospiti convenzionati, nel rispetto dello Statuto dell'Azienda Speciale, del suo Regolamento di organizzazione, del contratto di servizio e della Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria della Zona Apuane .
2. Il presente regolamento è emanato anche in ottemperanza all'art. 12, comma 1, della L. 241/1990.

ART. 2 - FINALITA'

1. La concessione dei contributi di cui al presente Regolamento è finalizzata a favorire e sostenere economicamente il percorso di accoglienza e assistenza presso l'Azienda Speciale delle persone anziane, residenti nel Comune di Carrara, che non possono essere assistite a domicilio, nell'attesa della valutazione di non autosufficienza da parte dell' Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) dell'Azienda Asl e della successiva eventuale presa in carico in qualità di ospite convenzionato con la USL , riducendo il carico sui cittadini relativo al costo della retta per ricovero degli ospiti privati.

ART.3 - BENEFICIARI

1. Possono accedere ai contributi oggetto del presente Regolamento gli anziani ultrassessantacinquenni in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati:
 - Residenza nel Comune di Carrara
 - Ricovero presso RSA Regina Elena
 - Presentazione domanda al Punto Insieme per la valutazione di non autosufficienza prima dell'ingresso
 - Valutazione successiva UVM con indice di isogravità uguale o superiore a 3
 - Presentazione Isee socio sanitario residenziale entro 15 giorni dall'ingresso in RSA.
2. Al fine di individuare gli ospiti privati da poter accogliere, l'Azienda speciale Regina Elena redigerà apposita lista di attesa, secondo l'ordine temporale delle richieste pervenute.
3. Tale lista di attesa sarà pubblicata, con i relativi aggiornamenti, sul sito istituzionale della Rsa, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

1. Il Comune eroga, tramite l'Azienda Speciale Regina Elena, un contributo per un massimo di 4 mesi decorrenti dalla data di ingresso presso la struttura residenziale.

2. Il contribuito viene graduato secondo l'indice di isogravit , definito dall' UVM, e l'isee residenziale socio sanitario, avuto riguardo alla retta attualmente richiesta agli ospiti privati e alla differenza per l'adeguamento della stessa a quella applicata agli ospiti convenzionati, di seguito rappresentata:

	Quota intera	Quota attuale privati	Differenza adeguamento retta per
giornata	111,10	80,00	31,10
mese 30	3.333,00	2.400,00	933,00

3. Il contributo e' finalizzato a coprire l'adeguamento tariffario dei ricoveri privati fino ad un massimo di 500 euro al mese, come di seguito indicato:

	adeguamento tariffa a carico degli utenti	contributo mensile comune - 30gg	tariffa complessiva per utenti
isee fino a 16.000			
iso 3	763,00	170,00	3.163,00
iso4	573,00	360,00	2.973,00
iso5	433,00	500,00	2.833,00
isee da 16 a 20.000			
iso3	783,00	150,00	3.183,00
iso4	613,00	320,00	3.013,00
iso5	503,00	430,00	2.903,00
isee da 20 a 24.000			
iso3	803,00	130,00	3.203,00
iso4	683,00	250,00	3.083,00
iso5	573,00	360,00	2.973,00
isee da 24 a 35.000			
iso3	833,00	100,00	3.233,00
iso4	713,00	220,00	3.113,00
iso5	623,00	310,00	3.023,00
isee oltre 35.000			
iso3	933,00	0,00	3.333,00
iso4	933,00	0,00	3.333,00
iso5	933,00	0,00	3.333,00

4. La prima fattura a carico dell'ospite sarà emessa– se non ancora effettuata la valutazione UVM – applicando la riduzione pari ad isogravità 5 secondo lo scaglione isee, salvo conguaglio da effettuare successivamente alla valutazione UVM.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

1. La domanda di accesso al contributo viene presentata al momento dell'ingresso presso Regina Elena compilando l'apposita modulistica fornita dalla stessa Azienda che valuta, su delega del Comune, l'ammissibilità formale e sostanziale della richiesta, identificando il contributo concesso dal Comune a copertura parziale della retta di degenza da richiedere.

2. Regina Elena protocolla la domanda e ne conserva copia che, completa di tutta la documentazione afferente alla richiesta, viene trasmessa al Comune, alla prima rendicontazione utile, per la conferma della legittimità e dell'entità del contributo da erogare .

ART. 6 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il rendiconto dei contributi assegnati viene effettuato mensilmente e richiesto al Comune tramite fattura a carico dell'ospite privato o con altra modalità ritenuta idonea, come pagamento parziale della retta di degenza.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Comune provvederà alla liquidazione dei contributi oggetto del presente regolamento, nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annuale, con atto dirigenziale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture di cui al precedente art. 6-

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Per ogni contributo l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare accertamenti e/o controlli , anche a campione, senza preavviso alcuno, sulla documentazione e le dichiarazioni presentate con la domanda di accesso al contributo di cui all'art. 5.

2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta e comporta automaticamente ex lege la decadenza dagli eventuali contributi già assegnati; in tal caso il dichiarante, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza sono raccolti presso il Settore Servizi Sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste, e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione al contributo, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano alle istanze presentate dopo la sua entrata in vigore. Per gli ospiti privati già presenti, il periodo massimo di erogazione del contributo previsto dall'art. 4 comma 1 decorrerà dall'entrata in vigore del Regolamento.